

# BGer 6F\_31/2023 vom 4. Oktober 2023

Bundesgericht, 2023-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6F\\_31\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6F_31_2023)

FR: TF 6F\_31/2023 du 4 octobre 2023

IT: TF 6F\_31/2023 del 4 ottobre 2023

## Erwägungen

### E. 1

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate ( art. 61 LTF ). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF . La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. Deve rispettare i requisiti di ammissibilità, in particolare le esigenze di motivazione previste dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 6F\_22/2022 del 22 settembre 2022 consid. 1 e rinvio).

### E. 2.1

L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Secondo questa disposizione, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se esso, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. L'istante rimprovera a questa Corte di non avere tenuto conto del contenuto di un verbale d'interrogatorio dinanzi al Procuratore pubblico del 30 marzo 2012, nell'ambito del quale gli sarebbero state prospettate le ipotesi di reato nei suoi confronti.

### E. 2.2

La domanda di revisione fondata sul motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF deve essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ; sentenze 6F\_9/2020 del 1° aprile 2020 consid. 2.2; 1F\_2/2020 del 30 gennaio 2020 consid. 2; 4F\_2/2019 del 28 febbraio 2019 consid. 1.2; 4F\_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 3.1). La sentenza 6B\_43/2022 del 13 gennaio 2023, di cui è chiesta la revisione, è stata notificata al patrocinatore del ricorrente il 30 gennaio 2023. La domanda in esame (del 7 settembre 2023) è quindi tardiva e come tale inammissibile. L'emanazione del nuovo giudizio della Corte cantonale, il 3 luglio 2023, non è rilevante sotto il profilo della tempestività della domanda di revisione della sentenza di rinvio del Tribunale federale.

### E. 3

Ne segue che la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante ( art. 66 cpv. 1 LTF ).